

**DECRETO DEL SINDACO N. 6/2017**

## **IL SINDACO**

**Rilevato che a seguito degli atti dell'Ufficio Patrimonio e Ambiente: delibera di G.C. n. 130 del 18/04/2013; determina dirigenziale n. 1548 del 30/12/2013, venivano affidati con contratto, Rep. n. 4288/2013, alcuni servizi di igiene urbana al Gestore Unico Soc. SEI Toscana S.r.l., con sede a Siena (SI) in Via Fontebranda n. 65;**

**Vista la deliberazione di C.C. n. 98/2016 con la quale è stato approvato il "Regolamento del Servizio di Polizia Urbana, norme per la civile convivenza in città", che conferiva le funzioni di accertamento delle violazioni e delineava le figure degli incaricati alla vigilanza;**

**Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 27/01/2017 con la quale Il Comune di Castiglione della Pescaia, approvava apposito Regolamento, ed istituiva la figura di "Ispettore Ambientale Comunale", posto a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale conferendogli le funzioni di accertamento delle violazioni ai sensi della Legge n. 689/1981;**

**Dato atto che l'Ispettore Ambientale Comunale, ai sensi dell'art. 3 "Incaricati alla vigilanza", c. 2, del "Regolamento di Polizia Urbana, norme per la civile convivenza in città", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98/2016, può essere individuato dal Sindaco, con proprio decreto, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche tra soggetti abilitati a ciò da leggi speciali, sulla base di specifici provvedimenti comunali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia;**


**Vista la volontà di questa Amministrazione Comunale di istituire la figura di Ispettore Ambientale Comunale, nel territorio comunale il quale, attraverso la propria attività, collabora:**

- alla realizzazione delle azioni che l'Amministrazione Comunale sta svolgendo al fine di evitare fenomeni di abbandono indiscriminato dei rifiuti, nonché di salvaguardare il decoro urbano attraverso un'opera di prevenzione, educazione ed informazione nei confronti dei cittadini;**
- all'accertamento delle violazioni in materia di rifiuti ambientali, quale strumento che permetterà di migliorare il decoro urbano e la qualità della vita nel territorio Comunale;**

**Dato atto che:**

- l'Ispettore Ambientale Comunale verrà coordinato dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale;**





- verrà preventivamente formato attraverso l'espletamento di uno specifico corso e sarà soggetto a formazione periodica;
- la nomina non comporterà l'erogazione di alcun compenso aggiuntivo, atteso che l'attività espletata è ricompresa tra le mansioni previste dall'inquadramento contrattuale e professionale del dipendente;

Preso atto che in assenza di disposizioni legislative che riconoscono chiaramente i poteri di Polizia Amministrativa all'Ispettore Ambientale Comunale, quale personale non appartenente ai Corpi di Polizia Municipale, sono in generale ritenuti sufficienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oltre che dalla prassi operativa, anche le normative locali, che gli attribuiscono la qualità di Pubblico Ufficiale, tramite Decreto del Sindaco, con tutte le conseguenze che ne derivano, quali l'applicazione del Codice Penale: del Titolo II, Capo I "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione";


Considerato che l'Ispettore Ambientale Comunale, è un Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art 357 c.p. e svolge funzioni con relativi poteri di accertamento ai sensi:

- art. 13 legge n. 689/1981 in materia ambientale;
- art. 192 divieto di abbandono, D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale),
- art. 195, c. 5, D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), in tema di vigilanza ed accertamento degli illeciti in materia di rifiuti;
- art. 198 del D.Lgs. n. 152/1996 in materia di gestione dei rifiuti affidati ai Comuni;
- art. 262 "Competenza e giurisdizione" che stabilisce che: sono salve le disposizioni della Legge n. 689/1981, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, e legittima la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, e poi il Comune in via residuale, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abbandono, deposito incontrollato di rifiuti o di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226 "Divieti", c. 1, per le quali è competente il Comune: *"1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio."*;
- Ordinanze Sindacali emesse dall'Amm.ne Com.le in materia Ambientale;
- Regolamento di Polizia Urbana, "norme per la civile convivenza in città";

Considerato che l'attività di "Ispettore Ambientale Comunale" in qualità di Pubblico Ufficiale, si svolge presidiando il territorio a garanzia dell'igiene ambientale ed in questa ottica le sue attività si esternano sinteticamente in:

- 1- presidio e controllo dello stato di igiene ambientale dei rifiuti a livello del territorio comunale;
- 2- controllo di "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alla raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo su coloro che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
- 3- controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado, pericolo, particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivamente interventi supplementari;
- 4- presidio informativo e prevenzione agli utenti civili, industriali e commerciali.





**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di "Polizia Urbana, norme per la civile convivenza in città", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98/2016;
- il Regolamento Comunale funzioni "ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03/2017;
- il D. Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 24 Novembre 1981 n. 689 "Legge di depenalizzazione";

**D E C R E T A**

Di nominare "Ispettore Ambientale Comunale" nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, dando atto che trattasi di dipendente della Società interamente partecipata dal Comune, Azienda Speciale "Castiglione 2014" con sede in Via dei Drappieri snc, a Castiglione della Pescaia (GR), il:

- Sig. Enrico Zazzeri, nato il 16.05.1967 a Piombino (LI) e residente a Castiglione della Pescaia (GR) in Loc.Poggialberi - C.F. ZZZNRC67E16G687F.

Di dare atto che il sunnominato "Ispettore Ambientale Comunale" verrà coordinato nello svolgimento della propria attività dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, e dal Responsabile del Settore Ambiente.

Di dare atto che l'attività espletata dall' Ispettore Ambientale Comunale è ricompresa tra le mansioni previste dall'inquadramento contrattuale e professionale dei dipendenti e che pertanto per tale incarico non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Castiglione della Pescaia, 23/03/17

GB/cl

**IL SINDACO**

FARNETANI GIANCARLO /  
ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

